

**CONVENZIONE COLLETTIVA PER IL TIROCINIO DEGLI ALLIEVI
DELL'ISTITUTO RIZA DI MEDICINA PSICOSOMATICA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO PSICOSOMATICO
DI MILANO**

TRA

L'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica, di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in Milano, Via Luigi Anelli n. 1, C.F. n. 97000020152 – P.IVA n. 04886750159 rappresentato dal Presidente dott. Raffaele Morelli, nato a Milano il 05/11/ 1948, C.F. MRLRFL48S05F205P;

E

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova, di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Strada Lago Paiolo n. 10, - CAP 46100 Mantova - C.F. e P.IVA 02481840201, PEC: protocollo generale@pec.asst-mantova.it, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Anna Gerola nata a Moglia (MN) il 08.02.1963;

Collettivamente anche "le Parti"

PREMESSO CHE:

- la legge 18/02/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;
- che l'art. 3 della suddetta legge subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione quadriennale attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24/06/1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962, n. 1859;
- che il Decreto 11/12/1998, n. 509 prevede all'art. 2, comma 1, l'adozione di apposita ordinanza per stabilire le modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento ai sensi della L. n. 56/1989;
- che l'O.M. 10/12/2004 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, art. 3 disciplina modalità, requisiti e procedure per il conseguimento dell'abilitazione ministeriale all'insegnamento dell'attività di psicoterapia nonché per l'attuazione delle convenzioni con strutture pubbliche o private per lo svolgimento delle specifiche attività formative;
- che l'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo psicosomatico ha ottenuto dal MIUR il riconoscimento ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia con D.M. 24/10/1994 e 25/05/2001;

- che la Giunta della Regione Lombardia, con deliberazione n. X/825 del 25/10/2013 ha approvato i “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” di seguito denominati “Indirizzi regionali”, ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporto di lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Definizione del tirocinio

1. La presente convenzione riguarda la tipologia di tirocini curriculari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico, finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso.
2. Il “soggetto ospitante”, su proposta del “soggetto promotore”, ai fini di cui all'art. 3 della Legge n. 56/89, si impegna ad accogliere presso i propri Servizi, compatibilmente con la disponibilità delle UU.OO./Servizi coinvolti nel tirocinio, soggetti, di seguito denominati “tirocinanti”, in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, per lo svolgimento di tirocini curriculari volti al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo
3. Il “soggetto ospitante” assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento dell'attività psicoterapeutica e psicologico-clinica (psicodiagnosi e valutazione clinica) idonea ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa dei tirocinanti.
4. Il tirocinio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.
5. Il tirocinio curriculare ha una durata stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi di studio e sarà svolto nell'arco temporale che sarà definito nel Progetto formativo individuale. Il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore ad 60 giorni, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
6. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli ordinamenti di studio o dei piani di studio, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.
7. Per l'attuazione del rapporto di collaborazione sopra citato, il “soggetto promotore” riconosce le attività di tirocinio svolte presso i servizi del “soggetto ospitante”, le cui strutture, concordemente, vengono ritenute dalle parti particolarmente idonee a fornire un'adeguata preparazione teorico-pratica dei tirocinanti.
8. Le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio, il calendario e la sede, vengono stabiliti dai responsabili dei servizi, sentito il referente – responsabile aziendale dei tirocini delle aree psico-

sociali e comunicati alla Scuola che offre la propria disponibilità per la migliore organizzazione della stessa.

9. Il periodo della frequenza, le ore di tirocinio verranno concordate con il responsabile del servizio, sentito il referente – responsabile aziendale dei tirocini nelle aree psico-sociale, allo scopo di non intralciare il servizio stesso, nonché per la verifica della disponibilità dei posti.
10. Il “soggetto promotore” si impegna ufficialmente a comunicare per iscritto ai responsabili dei servizi ed al referente responsabile aziendale dei tirocini nelle aree psico-sociali i nominativi dei tirocinanti autorizzati alla frequenza, le ore di tirocinio, il periodo di frequenza e l'annualità.
11. Il “soggetto ospitante” autorizza un massimo di due tirocinanti/anno, laureati in Medicina e Chirurgia o Psicologia, allievi della Scuola di Specializzazione in psicoterapia dell'Istituto Riza, a svolgere il tirocinio pratico, nei periodi che saranno concordati tra l'ASST di Mantova e la Direzione della Scuola.

Articolo 2 - Progetto formativo individuale

1. Gli obiettivi, le modalità, le regole di svolgimento del tirocinio, nonché gli esiti di apprendimento sono definite dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.

Articolo 3 - Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del “soggetto promotore” e dal tutor del “soggetto ospitante”, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Ogni tutor del “soggetto promotore” è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali, collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
3. Ogni tutor (psicoterapeuta) del “soggetto ospitante” è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali, è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio.

Articolo 4 - Diritti e obblighi del tirocinante

1. Le parti concordano che il tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del “soggetto promotore” e del “soggetto ospitante”, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;

- b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i.;
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) deve ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice Etico dell'Azienda e nel Codice di Comportamento adottato dalla medesima ai sensi dell'art. 54 del Dlgs 165/2001 ed in conformità al DPR n. 62 del 16.04.2013, disponibili su www.asst-mantova.it;
 - e) deve rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dal D. Lgs. n.196/2003, così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018 sulla privacy.
 - f) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del "soggetto promotore" e al tutor del "soggetto ospitante".
2. Qualora il tirocinante tenesse comportamenti lesivi di diritti o interessi del "soggetto ospitante" ovvero commettessi gravi violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, il "soggetto ospitante", previa informazione al tutor del "soggetto promotore" può sospendere od interrompere lo svolgimento del tirocinio.
3. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione le parti concordano che non è prevista indennità.
4. Al termine del tirocinio, il "soggetto ospitante" attesterà l'avvenuto tirocinio sulla base della dichiarazione del responsabile del servizio.

Articolo 5 - Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Ogni tirocinante è assicurato:
- a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da Istituto Riza di Medicina Psicosomatica di Milano.
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da Istituto Riza di Medicina Psicosomatica di Milano.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del "soggetto ospitante" e rientranti nel progetto formativo individuale.
3. Comunicazioni obbligatorie: i tirocini curriculari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie.

Articolo 6 - Durata della convenzione e recesso

1. La presente convenzione produce effetti dalla data di sottoscrizione e avrà durata pari a tre anni a far data 31/03/2026, e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve

eventuali diverse disposizioni normative. E' prevista la possibilità di rinnovo su espressa volontà delle parti e dovrà essere formalizzato dal "soggetto ospitante" mediante specifico provvedimento amministrativo. L'eventuale anticipata disdetta dovrà essere comunicata a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di almeno tre mesi.

2. La convenzione si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe. Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.
3. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, ~~solo~~ per i seguenti motivi:
 - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
 - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.
4. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta ed avrà effetto dalla data indicata nella comunicazione scritta.

Articolo 7 – Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

7.1 Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017 e ss.mm.ii., preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale 4 ore: a carico del Soggetto promotore;
 - formazione specifica 12 ore: a carico del Soggetto ospitante per le tematiche non incluse ed approfondite nelle attività di formazione curricolari del tirocinante;
- b) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 a carico del Soggetto ospitante riguardo a: organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda, rischio intrinseco aziendale.
- c) "Fornitura dei dispositivi di protezione" eventualmente necessari, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i: a carico del Soggetto ospitante.
- d) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista in relazione alla mansione svolta dal tirocinante e in funzione degli specifici rischi cui è esposto nello svolgimento dell'attività, a carico del Soggetto ospitante.

Al Medico Competente del Soggetto ospitante, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il tirocinante dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria della Struttura

ospitante, compresa la Certificazione di idoneità sanitaria rilasciata dall'ente di provenienza qualora sottoposto a sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi lavorativi connessi.

7.2 Il Soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante ambienti, impianti e attrezzature di lavoro adeguati e idonei al lavoro da svolgere e conformi ai requisiti di salute e sicurezza di cui all'art. 70 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il tirocinante è tenuto ad utilizzare i DPI necessari e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.

7.3 Il coordinamento è affidato ai Servizi Prevenzione e Protezione dei due enti in collaborazione con il Tutor aziendale ed il Tutor didattico-organizzativo.

Si precisa inoltre che per consentire l'opportuno coordinamento degli adempimenti di sorveglianza sanitaria, il Soggetto promotore e il Soggetto Ospitante si comunicano reciprocamente i nominativi dei rispettivi Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché le modalità per contattare efficacemente gli stessi.

Riferimenti e contatti dei Servizi del Soggetto promotore per l'attuazione del coordinamento sono indicati nel "Patto Formativo".

Articolo 8 – Tutela e trattamento dei dati personali

8.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

8.2 Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo per i dati di propria competenza, ad effettuare il trattamento dei rispettivi Dati Personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

8.3 Ove necessario, il Soggetto ospitante, quale titolare del trattamento per i dati di propria competenza, designerà i tirocinanti che svolgono le attività curriculari presso la propria sede, quali persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679. Questi soggetti dovranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni impartite dal titolare secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.

I tirocinanti riceveranno idonea informativa sulle modalità di trattamento dei dati dell'ASST di Mantova, disponibile anche sul sito www.asst-mantova.it – sezione privacy.

Trattamento dati personali delle Parti. Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante, debitamente informati in merito a quanto previsto dal Regolamento 679/2016/UE e dal D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. e dai provvedimenti dell'Autorità Garante, prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i loro dati personali vengano reciprocamente trattati e/o comunicati per l'esecuzione del presente contratto.

Articolo 9 – Codice di comportamento

9.1 Il Soggetto promotore dichiara di aver preso visione sul sito www.asst-mantova.it del Codice di Comportamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, impegnandosi al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

La mancata osservanza dei suddetti principi, comporta l'automatica risoluzione della presente collaborazione.

9.2 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici di comportamento, nonché dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, disponibili presso i corrispondenti siti aziendali (consultabili alla pagina www.asst-mantova.it – sezione “Amministrazione trasparente” e <https://istituto.riza.it/>), e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

9.3 Le Parti sono consapevoli che la violazione del Codice di Comportamento da parte di ciascuna costituirà inadempimento contrattuale e sarà sanzionata in misura proporzionale alla gravità sino alla risoluzione del presente contratto.

Articolo 10 – Sottoscrizione, imposta di bollo e registrazione

10.1 La presente convenzione, redatta in un unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. e art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. lgs. n. 82/2005).

10.2 La convenzione è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2, con oneri a carico della Scuola che vi provvede in modalità straordinaria (art. 12) con contrassegni pari a Euro 16,00 cadauno aventi codici identificativi nn 01250287122319 e 01250287122308 rilasciati in data 17/02/2026.

10.3 La convenzione è altresì soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte che vi ha dato causa.

Articolo 11 - Foro

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente è quello di Mantova.

Articolo 12

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla DGR n. X/7763 del 17/01/2018.

Milano,

_____, _____

Il soggetto promotore *Istituto Riza di Medicina Psicosomatica*

[firma]

Il soggetto ospitante *ASST Mantova – Direttore Generale*
Dott.ssa Anna Gerola

[firma]